



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000332 del 14/03/2019

Adozione

Delegato del Dirigente del Settore:
Rosarino Intriери

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento - Disciplina degli
scarichi - Enti pubblici**
Resp. Istruttoria: **Lorella Pezzi**

Oggetto

**AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA allo scarico nel Vallone
Chimento o Umbriaco delle acque reflue urbane trattate mediante
l'impianto di depurazione comunale ubicato in località CHIMENTO
del Comune di Acri (CS). D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. n.
10/97smi.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Acri (CS) nella persona del Sindaco pro tempore, Avv. Pino Capalbo nato a Acri (CS) il 20/11/1972, ha inoltrato a questo Settore istanza prot. n. 20083 del 20/11/2017, assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 47471 del 24/11/2017, tendente ad ottenere l'autorizzazione provvisoria allo scarico nel Vallone Chimento o Umbriaco delle acque reflue urbane trattate mediante l'impianto di depurazione comunale ubicato in località Chimento del Comune di Acri (CS);
- con nota prot. 8131 del 19/02/2018, visionata la documentazione trasmessa, si comunicava al Sindaco del Comune di Acri (CS), che l'avvio del procedimento di autorizzazione allo scarico richiesta era subordinato alla approvazione del progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/97, approvazione da ottenersi previa esplicita richiesta da parte del medesimo Comune di Acri;
- il Comune di Acri, ai sensi del succitato art. 18 della L.R. 10/97, con nota prot. 9212 del 06/06/2018, inviava, unitamente alla relativa documentazione tecnica, la richiesta per l'approvazione del progetto;
- a tal fine, lo scrivente Ufficio della Provincia, per l'acquisizione del necessario parere di competenza, trasmetteva, con nota prot. n. 29287 del 21/06/2018, la documentazione al competente Ufficio dell'ArpaCal;
- l'ArpaCal con nota prot. n.11491 dell'11/03/2019, inviava il parere relativo all'approvazione del progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Chimento del Comune di Acri;
- con determina dirigenziale RG n. 2019000322 del 12/03/2019, si è quindi proceduto all'approvazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 10/97 ss.mm.ii., *del progetto "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche"- "Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione centro Urbano, Cuta, Foresta, Chimento, Sorbo, Ternità" in seguito abbreviato in "Adeguamento impianti di depurazione nel territorio comunale" con D.G.C. n. 183 del 24/11/2008, e SUCCESSIVA VARIANTE DGC del 08-11-2010 n. 134 riferito all'impianto di depurazione sito in località CHIMENTO del Comune di Acri (CS).*
- in data 13/03/2019, a seguito di regolare ordine di servizio, veniva effettuato, così come previsto dal comma 11 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., apposito sopralluogo da personale tecnico di questo Ente;

PRESO ATTO:

- che dalla documentazione agli atti relativa all'istanza di che trattasi e dagli esiti favorevoli riportati nella relazione di sopralluogo, si evince la sussistenza delle condizioni tecniche ed amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio provvisorio richiesto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. R.G. 18000121 del 30.01.2018
Visto la disposizione presidenziale n°20 del 23/01/2018;
Visto, il decreto del Presidente n. 18 del 07.11.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
Vista la determinazione RG 18001832 del 9/11/2018.
Vista la determinazione RG 2019000043 del 17/01/2019

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di autorizzare, in via provvisoria, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della L.R. n. 10/97 smi, lo scarico nel Vallone Chimento o Umbriaco delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località CHIMENTO del Comune di Acri (CS), a servizio di 1000 ab/eq, nel punto di scarico, avente coordinate Nord 4380488 Est 2645810, per come riportate nel Nulla Osta Idraulico Reg. n. 4541 del 04/05/2017, rilasciato dalla Regione Calabria, indicando quale titolare della presente autorizzazione, in qualità di Sindaco pro tempore, l'Avv. Pino Capalbo, nato ad Acri (CS) il 20/11/1972.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. Si impone il termine di 45 (*quarantacinque*) giorni necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, per il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovranno essere rispettati comunque entro il termine di cui sopra e, a tal proposito, dovranno essere trasmessi a questo Settore, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) a decorrere dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata a questo Settore. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Settore al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
2. Venga trasmessa a questo Settore dell'Ente, contestualmente alla comunicazione dell'apertura dello scarico, copia della richiesta di analisi chimico-fisico-batterologiche inviata all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento;
3. Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico dovranno pervenire a questo Ente i risultati delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.

6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal p. 3 "Indicazioni Generali" dell'All.5 alla parte III del Dlgs 152/06smi, e si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
7. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
8. Le interruzioni per manutenzione programmata, anche parziali, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate a questo Settore della Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo tale da evitare lo scarico, ovvero consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nelle succitate tabelle.
11. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata a questo Settore della Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
12. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.
13. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui all'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi di depurazione e rifiuti liquidi.
14. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
15. la presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dall'ottenimento di altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, provvedimenti ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
16. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel citato Nulla-Osta Idrraulico, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del R.D. n. 523/1904, dalla regione Calabria Dipartimento Infrastrutture-Settore UOT Funzioni Territoriali – Decreto Determina n. 4541 del 04/05/2017 con validità 6 anni.
17. La presente autorizzazione avrà validità 45 giorni dalla data di apertura dello scarico e dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.
18. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità

anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la miticoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di Acri (CS), all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza, alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio e al Dipartimento Lavori Pubblici di Catanzaro.

Cosenza, 14/03/2019

**Il Delegato del Dirigente
Ing. Rosarino Intrieri**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.